

# STATUTO

## TITOLO I : COSTITUZIONE – SEDE- DURATA – SCOPI

- art. 1** E' costituita una associazione sportiva, ai sensi degli artt.36 e ss. codice civile, denominata "Tennis Club Comune di Ravenna Associazione Sportiva Dilettantistica" .
- art. 2** L'associazione ha sede in Ravenna attualmente in Via Zalamella, n.90 L'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune indicato può essere liberamente modificato dal Consiglio Direttivo senza che questo comporti una modifica statutaria. Potranno essere istituite anche sezioni distaccate, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.  
I colori sociali del club sono il Giallo e il Rosso.
- art. 3** L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Può collaborare con altri Enti, fornendo loro assistenza, senza diritto a compenso, per il raggiungimento delle proprie finalità. Dovrà comunque affiliarsi ad enti di propaganda sportiva, o al CONI, o alle Federazioni e alle organizzazioni Sportive di cui recepirà, conformandosi ed accentandoli in toto senza riserve alcuna, gli Statuti e i Regolamenti. Questi ultimi costituiranno quindi parte integrante e sostanziale del presente statuto nelle parti relative all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- art. 4** L'associazione sportiva dilettantistica non ha alcun scopo di lucro e si propone in via principale di promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva, a livello dilettantistico, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere, in particolare, la conoscenza e la pratica del tennis, della pallavolo, del calcio, del beach tennis e del beach volley.  
L'associazione potrà svolgere come attività meramente sussidiaria e comunque in via strumentale qualsiasi attività che venga ritenuta utile, necessaria od opportuna e pertanto in via esemplificativa e non tassativa
- l'organizzazione di corsi e manifestazioni sportive dilettantistiche e la partecipazione ad esse, sia in ambienti pubblici, sia privati;
  - l'organizzazione e la gestione di squadre per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche partecipando con esse a campionati italiani, tornei nazionali ed internazionali;
  - attività didattica e di addestramento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche a favore dei soci, anche minorenni;
  - organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere;
  - pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all'attività sportiva e culturale in genere;
  - affittare campi e strutture;
  - svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere;
  - effettuare, occasionalmente, raccolte pubbliche anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- art. 5** La durata dell'Associazione è illimitata; lo scioglimento viene deliberato dalla assemblea straordinaria.

## TITOLO II : ASSOCIATI

- art. 6** Il numero dei soci é illimitato. Possono iscriversi all'Associazione, e partecipare alle sue attività, persone fisiche, anche minorenni, e giuridiche, Enti e Società comunque interessati  
L'Associazione è composta di:
- Soci Ordinari, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte della Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo o da un socio a ciò delegato;
  - Soci Onorari e/o Benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari benemerenze acquisite nel settore dello sport, della cultura e delle attività sociali. La loro nomina, proposta dal presidente dovrà essere approvata e ratificata dall'assemblea dei soci.
  - Soci non giocatori, che sono coloro che per almeno tre anni sono stati soci ordinari e per motivi sanitari o di età non possono più esercitare l'attività sportiva. Oppure i soci che si assentano dalla città per motivo di lavoro o di servizio militare o di studio e le Signore per motivi di maternità
  - Soci famigliari. La domanda per ammettere Soci famigliari deve essere presentata dal Socio ordinario o dal Socio non giocatore, fatta al Presidente in carta libera allegando il proprio stato di famiglia. Il nome od i nomi dei Soci famigliari che si intendano iscrivere deve risultare da detto stato di famiglia. Spetta al

C.D. accettare la domanda. Il socio familiare decade da tale qualifica allorché decade il socio capofamiglia, oppure quando non farà più parte dello stato di famiglia del Socio ordinario o Socio non giocatore. In questo ultimo caso il Socio Familiare potrà richiedere di essere Socio Ordinario senza pagare la eventuale tassa di ammissione.

- e) Soci giovani. Sono soci giovani coloro che hanno meno della maggiore età. Al compimento della maggiore età possono diventare soci ordinari senza il pagamento dell'eventuale tassa d'ingresso. Saranno tenuti al solo pagamento della quota associativa annuale.

Tutti i soci maggiorenni di età hanno diritto di voto.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**art. 7** Per ottenere l'ammissione come socio, ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete, dichiarando altresì di aver preso visione del presente Statuto e dei regolamenti e di accettarli incondizionatamente. La domanda dovrà riportare la firma di presentazione di un socio. La validità della qualità di socio s'intende conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione e con il pagamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Le quote associative versate dal socio non possono essere trasferite per atto tra vivi. In caso di decesso del Socio, agli eredi non è rimborsabile la quota. Le quote sociali non si rivalutano.

**art. 8** I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'Associazione, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

**art. 9** I soci cessano di far parte dell'Associazione per:

- a) *recesso*;
- b) *morosità*, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza prevista nei regolamenti;
- c) *esclusione*, qualora il socio, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione, oppure fomentando dissidi e disordini tra gli associati.

L'*esclusione* è deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea ordinaria, nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione viene sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

La relativa delibera dovrà essere comunicata tempestivamente al socio.

Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo.

Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria.

### **TITOLO III : PATRIMONIO SOCIALE – RENDICONTO**

**art.10** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) eventuali contributi ed elargizioni di soci, terzi ed Enti pubblici o privati;
- c) eventuali lasciti e donazioni;
- d) proventi derivanti da organizzazione di manifestazioni sportive, ricreative o dalla partecipazione alle stesse;

**art.11** L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente reinvestiti nell'associazione e destinati al miglioramento delle attività sportive;

E' fatto obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico- finanziario (bilancio) che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

## TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

**art.12** Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori
- e) il Collegio dei Proviviri

Le prestazioni di tutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

E' fatto divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica sociale in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva o in nuovi ambiti che verranno stabiliti da leggi.

**art.13** L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fatta dal Consiglio direttivo mediante affissione dell'avviso di convocazione alla bacheca dell'Associazione, istituita presso la sede sociale o in altri luoghi ritenuti idonei alla divulgazione ed informazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero inviato per lettera semplice, ai soci aventi diritto, in questo ultimo caso, la convocazione per il Socio familiare verrà inviata al Socio ordinario o Socio non giocatore almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza. Sono ritenute valide anche altre forme di convocazione (es. pubblicazione in riviste o giornali, email, fax, ect.) purché il metodo scelto permetta a tutti i soci di essere a conoscenza della convocazione dell'Assemblea e degli argomenti da essa trattati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'atto formale di convocazione è in ogni caso adottato dal Presidente dell'Associazione. Nella convocazione devono essere indicati l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima sia in seconda convocazione.

**art.14** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un'ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. All'Assemblea partecipano tutti i soci iscritti da almeno sei mesi nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi più uno dei presenti.

Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

**art.15** L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine il Vice Presidente o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea elegge il Segretario e, ove necessario, due scrutatori.

L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.

Di ogni assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci.

Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti della Associazione.

**art.16** L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare in merito a:

- a) l'approvazione del rendiconto economico finanziario annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) alle nomine delle cariche sociali;
- c) ratifica dei provvedimenti di radiazioni proposti dal consiglio direttivo;
- d) la discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell'Assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio Direttivo.

**art.17** L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Segretario Generale ogni qualvolta lo ritengano necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione e redazione o modifica di altri regolamenti.;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione con indicazione del soggetto a cui destinare il residuo attivo all'atto dello scioglimento della Associazione.

**art.18** Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri stabilito di volta in volta dall'Assemblea ed eletto fra i soci dell'associazione, in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi diritto a voto. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili. I membri che non parteciperanno alle riunioni, regolarmente convocate, per almeno tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente e da due componenti il C.D. Il Comitato di Presidenza ha il compito di assumere decisioni relativamente all'ordinaria amministrazione, riferendone poi alla prima riunione del C.D.

In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti o cooptandolo con una persona che resta in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio direttivo non può ridursi a meno di due.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e non meno di una volta all'anno o su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto.

**art.19** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) applicare e far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione;
- c) redigere e modificare il Regolamento interno dell'Associazione che non deve essere in contrasto con le norme dello Statuto;
- d) stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione di soci e sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento;
- f) redigere il rendiconto economico;
- g) istituire eventuali sezioni in altre città;
- h) nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe;
- i) compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente.

**art.20** Se non vi ha provveduto la decisione dei soci, il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e/o un Segretario e/o un Tesoriere. La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale, è attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi, se nominato, al Vice Presidente, nonché agli amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati.

Il Presidente dell'Associazione dirige l'Associazione, sovrintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere; firma il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea; convoca e dichiara aperte le assemblee. In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile. In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione. Il Presidente può essere rieletto.

#### **TITOLO V: COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI**

**art. 21** Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da tre membri. Resta in carica per un triennio con le stesse scadenze del C.D. Esplica le funzioni previste dal codice civile in materia di Società ed in particolare ha il compito di verificare la contabilità e la cassa, esaminare ed accettare la regolarità dei bilanci ed accompagnarli da una relazione.

#### **TITOLO VI: COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**art. 22** Tutte le controversie insorgenti tra i soci, per affari inerenti all'Associazione, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea dei soci, in numero di tre.

La carica è incompatibile con altre all'interno dell'Associazione

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Soci e l'Associazione sono quindi obbligati a rimettere alle decisioni dei Probiviri, la risoluzione di tutte le controversie insorte circa l'interpretazione del presente statuto, o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.

I Soci si impegnano quindi a non adire ad altre autorità che non siano quelle testé enunciate per la tutela dei loro interessi sportivi: l'inosservanza può comportare sanzioni disciplinari sino alla espulsione.

## TITOLO VII : SCIoglimento – DISPOSIZIONI FINALI

- art.23** Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato da apposita assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione sportiva dilettantistica o a fini di pubblica utilità o di beneficenza, fatta salva in ogni caso diversa destinazione imposta dalla legge.
- art.24** Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o nell'eventuale Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari, si rinvia alle norme del codice civile in materia di associazioni.

Il presente statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria del Tennis Club Comune di Ravenna appositamente convocata il giorno 03 febbraio 2005 in seconda convocazione alle ore 21,00.